

DELIBERA N. 58/2022

[REDACTED] / SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI)
(GU14/381086/2021)

Il Corecom Basilicata

NELLA riunione del Corecom Basilicata del 15/07/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2000, n. 20, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.”*;

VISTO l’accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2018, nuovamente prorogato con delibera n. 374/21/CONS, recante *“Proroga dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni”*;

VISTA la convenzione per il conferimento e l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 19/12/2017;

VISTA la delibera n. 6/2021 del Co.Re.Com. Basilicata avente ad oggetto: *“Accettazione proroga al 31 dicembre 2022 della convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Consiglio regionale della Basilicata e Comitato Regionale per le Comunicazioni della Basilicata”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, di seguito denominato Regolamento, come, da ultimo, modificata dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante *“Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 670/20/CONS;

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 21/01/2021 acquisita con protocollo n. 0030793 del 21/01/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

Il sig. [REDACTED] quale titolare di un contratto con SKY Italia S.p.A. per la fornitura di servizi di Pay tv, con formulario UG 359344 del 2020 si rivolgeva al Co.re.com. di Basilicata lamentando di esser passato ad una tariffa migliore con l’Operatore mediante passaggio a Sky q, senza mai ricevere il relativo decoder previsto in contratto per poi constatare successivamente un malfunzionamento di detti servizi.

L’utente, pertanto, chiedeva il ripristino della fornitura mediante cambio dell’apparecchio in dotazione con passaggio ad una tariffa agevolata e lo storno delle fatture per mesi ventiquattro, oltre ad un indennizzo pari ad euro 1.500,00.

All’udienza di conciliazione svoltasi il 14.01.2021 dinanzi al funzionario Co.re.com. responsabile del procedimento, veniva redatto verbale di archiviazione per mancata adesione dell’Operatore. Pertanto, in data 21.01.2021, l’utente depositava istanza di definizione della controversia dinanzi al Co.re.com. di Basilicata.

Nella predetta istanza di definizione, il sig. [REDACTED] riportandosi al formulario UG, chiedeva:

- i) la risoluzione della problematica con cambio dell’apparecchio e passaggio a tariffa agevolata;
- ii) lo storno di tutte le fatture per almeno ventiquattro mesi;

iii) la corresponsione di un'indennizzo di euro 1.500,00.

2. La posizione dell'operatore

L'Operatore SKY Italia S.p.A., non faceva pervenire memorie difensive neppure in tale fase di definizione pur presenziando all'udienza di definizione del giorno 2.5.2022 a mezzo del sig. [REDACTED].

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento, ed è pertanto validamente proponibile.

Sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti del procedimento, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte, come di seguito precisato.

Si osserva, quindi, nel caso di specie, stante la contumacia dell'Operatore ed in assenza di qualsivoglia allegazione di parte, come trovi applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 del C.P.C. in virtù del quale "il giudice deve porre a fondamento della decisione (...) i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita". Attraverso la costante applicazione di tale principio analogamente altri Comitati hanno infatti chiarito che, qualora l'operatore ometta di svolgere attività deduttiva e difensiva, con conseguente implicita acquiescenza e accettazione rispetto alle deduzioni proposte, nonché alle produzioni ed alle contestazioni formulate dal ricorrente in ordine alla fattispecie controversa, deve affermarsi la responsabilità contrattuale dell'operatore secondo le regole ordinarie dei cui all'art. 1218 c.c..

Ebbene, dal corredo probatorio offerto dall'utente tuttavia non sussiste né il contratto per la fornitura di servizi di Sky dedotti, né le fatture di cui si chiede lo storno, ovvero ulteriori riferimenti utili della rappresentata segnalazione datata 15.07.2020, da cui evincere la fondatezza delle doglianze rappresentante.

Da tanto, ne consegue che tutte le richieste proposte devono essere comunque respinte non potendosi ritenere assolto in capo all'istante, l'onere probatorio previsto a suo carico ex articolo 2697 c.c. il quale espressamente prevede che *"Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"*.

L'utente, in relazione a quanto riportato e richiesto con l'istanza introduttiva del presente procedimento, non ha prodotto nulla a sostegno limitandosi in tale fase ad allegare il precedente formulario.

Tantomeno, l'importo richiesto a titolo di indennizzo non risulta collegato a specifiche fatture con individuazione cronologica e numerica, segnalando ad abundantiam che a nulla valgono le dichiarazioni dell'utente di aver effettuato delle

segnalazioni telefoniche, se non viene indicata la data o il codice identificativo del reclamo, al fine di tracciare la telefonata ovvero di dimostrarne il regolare invio.

Nulla sulle spese in quanto non richieste dall'istante.

DELIBERA

Articolo 1

1. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte nonché della documentazione prodotta dalla parte, vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico, avv. [REDACTED], si propone l'integrale rigetto dell'istanza avanzata in data 21.01.2021 dal sig. [REDACTED] nei confronti di SKY Italia S.p.a.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Potenza, 15/07/2022

IL PRESIDENTE

dr. Antonio Donato Marra

